

Come si costituiscono le commissioni per l'Esame di Stato del secondo ciclo 2019/2020

L'O.M. prot. 197 del 17 aprile 2020 è la prima ordinanza emanata dal Ministero dell'Istruzione in applicazione del D.L. 22/2020 e concerne le *Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020*, ai sensi dell'art. 1 c. 3 lett. c D.L. 22/2020: prevede, infatti, in deroga all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017, la composizione delle commissioni *“con commissari esclusivamente appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame”* e *“con presidente esterno”* e indica le condizioni di nomina dei presidenti di commissione.

La costituzione delle commissioni presuppone una serie di adempimenti parte dei quali riguardano le singole scuole (e quindi i dirigenti scolastici), parte interessano l'USR territorialmente competente: l'allegato 9 all'ordinanza fornisce un sintetico elenco delle operazioni da svolgere, delle quali proviamo a condividere gli aspetti più salienti

Si costituisce una commissione di esame ogni due classi: come detto, essa è presieduta da un presidente esterno all'istituzione scolastica sede di esame e nominato dall'Ufficio scolastico regionale. Ogni commissione è composta da sei commissari interni per ciascuna delle due classi; è possibile che uno o più commissari siano individuati per entrambe le classi. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe, che a tal fine il dirigente scolastico convocherà da remoto: ciascun consiglio di classe, riunendosi in modalità a distanza, designa i commissari che sono individuati tra i docenti appartenenti al medesimo consiglio di classe, titolari dell'insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato e **nel rispetto dell'equilibrio tra le discipline**. Deve essere comunque assicurata la presenza del commissario di italiano nonché del/dei commissario/commissari della seconda prova scritta, già individuata per ciascun indirizzo di studio ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 28 del 2020.

Da tenere presente che:

- 1) i commissari possono condurre l'esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente (abilitazione o, in mancanza, laurea);
- 2) il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi eccezionali e debitamente motivati, al fine di consentire l'ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate all'esame di Stato;
- 3) qualora il docente titolare di una disciplina affidata a commissario sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2020, sarà nominato commissario il supplente che ha impartito l'insegnamento nel corso dell'anno scolastico.

Le proposte di formazione e abbinamento delle commissioni di esame, elaborate dai dirigenti scolastici secondo i criteri previsti dall'art. 5 c. 3 dell'ordinanza, sono formalizzate attraverso i modelli ES-0 (*Proposte di configurazione delle commissioni d'Esame*) ed ES-C (*Commissari interni*), compilati on line nel sistema SIDI e trasformati in formato pdf; sono, quindi, messe a disposizione dell'Ufficio scolastico regionale competente secondo la tempistica prevista nell'allegato 5 all'ordinanza ministeriale (*Calendario degli adempimenti amministrativi e tecnici*).



L'Ufficio scolastico regionale, tramite gli Ambiti territoriali provinciali, una volta importati a sistema i dati contenuti nei modelli ES-0 e consultati i modelli ES-C compilati telematicamente dalle scuole, valuta le proposte formulate dai dirigenti scolastici e provvede alle variazioni ritenute necessarie, in conformità ai criteri indicati all'art. 3 dell'ordinanza per gli abbinamenti delle classi/commissioni.

Dopo la valutazione e il controllo delle proposte di configurazione dei dirigenti scolastici, gli Uffici scolastici regionali, anche avvalendosi degli Ambiti territoriali provinciali, provvedono all'acquisizione definitiva nel sistema informativo delle configurazioni delle commissioni di esame utilizzando i dati presenti come inseriti dagli istituti statali e paritari nella fase di proposta con il modello ES-0.

È opportuno, in conclusione, ricordare che la partecipazione ai lavori delle commissioni dell'esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, fatte salve le deroghe previste dalle disposizioni normative vigenti: non è, pertanto consentito rifiutare l'incarico o lasciarlo, salvo i casi di legittimo impedimento. Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.